

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN CENTRO LAVORAZIONE SELVAGGINA (C.I.S.) PER LA LAVORAZIONE, LO SMALTIMENTO E LA CESSIONE DI CINGHIALI PRELEVATI NEL TERRITORIO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO NON SOTTOPOSTO A MISURE DI RESTRIZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA PESTE SUINA AFRICANA PER IL PERIODO 2026-2029

Richiamati:

- La Legge 394/91;
- La Legge Regionale 17 luglio 2017 , n. 19;
- La D.G.R. XI/1019 del 17 Dicembre 2018 modificata e integrata con Delibera Regionale XI/1425 del 25 marzo 2019 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti;
- La D.G.R. 30.06.2022, n. 6587 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana;
- la D.G.R. N° XII / 3303 del 31/10/2024 determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. integrazione e adozione del PRIU - "piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della psa nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2024/2027";
- il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) per gli anni 2023-2028 del Commissario straordinario alla peste suina africana.

Art. 1 – Finalità

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino (di seguito Parco Ticino), intende procedere mediante il presente avviso pubblico all'individuazione di un Centro di Lavorazione Selvaggina in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, interessato all'acquisizione di carcasse di Cinghiali, derivanti dalle attività di controllo selettivo attuate all'interno del territorio del Parco con l'ausilio dei propri Operatori Faunistici Volontari (OFV). Il presente avviso è finalizzato a garantire un ottimale utilizzo e/o smaltimento delle carcasse derivanti dal contenimento numerico de cinghiale, attuato per il controllo della diffusione della Peste Suina Africana e per limitare i danni agli ecosistemi dell'area naturale protetta.

Il processo di cessione e conseguente lavorazione/smaltimento delle carcasse di cinghiale prelevate all'interno del Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino avviene in ottemperanza della normativa di settore vigente, con particolare riferimento alla normativa sopra citata.

Art.2 - Attività richiesta

Premesso che il PRIU ha efficacia nel territorio regionale indenne dalla malattia e comunque esterno alle zone di restrizione e alla zona di controllo dell'espansione virale (CEV), nelle quali le misure da attuarsi per il controllo e il depopolamento del cinghiale sono quelle di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario e del Presidente della Giunta Regionale citate in premessa, il presente avviso prevede la selezione di un centro lavorazione selvaggina a cui affidare le seguenti fasi del post abbattimento dei cinghiali:

- Acquisizione e ritiro con mezzo idoneo di ogni carcassa debitamente marcata e dotata di fascetta identificativa apposta dall'Ente;
- Scuoiamento e preparazione della carcassa;
- Pesatura separata delle carni e degli scarti (pelle, testa e zampetti) da comunicare successivamente al Parco Ticino;
- Mantenimento delle carcasse in cella frigo a temperatura adeguata;
- Smaltimento visceri e scarti di macellazione: pelle, viscere, sangue, testa e zampetti secondo la normativa vigente;

- Smaltimento dei capi che non hanno superato la verifica sanitaria secondo la normativa vigente;
- Acquisizione della carne;
- Disposizione della carne derivante dalla cessione della carcassa per la successiva vendita.

Art.3 – Modalità di ritiro delle carcasse

Ritiro con mezzo idoneo di ogni carcassa debitamente marcata e dotata di fascetta identificativa apposta dall'Ente e dei rispettivi visceri conservati separatamente, presso le due Celle frigorifere di proprietà del Parco Lombardo della Valle del Ticino, autorizzate dall'ATS competente per territorio, site rispettivamente in:

- a. Centro di Stoccaggio in Pontevecchio di Magenta (MI) in località Mainaga;
- b. Centro di Stoccaggio in Motta Visconti (MI) in località Geraci.

Il ritiro avverrà **solo in esito favorevole ai controlli veterinari** ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004 e 1375/2015, della DGR 2612/2014 e DGR 5 dicembre 2012 - n. 11358 e ss.mm.ii., inclusi i controlli per rilevare la presenza del virus della Peste Suina Africana, effettuati dall'ATS competente per territorio.

Il Centro Lavorazione Selvaggina con proprio personale all'uopo incaricato e con mezzo idoneo dovrà ritirare dette carcasse con cadenza **almeno settimanale** presso ciascuna cella frigorifera di proprietà dell'Ente Parco Ticino previa comunicazione da parte dell'Ente del numero di capi abbattuti e stoccati settimanalmente. Tale frequenza potrà essere aumentata su richiesta del Parco Ticino nel caso di sovrannumero di capi ovvero nel caso si renda necessario per il rispetto della normativa relativa ai tempi di stoccaggio.

Il Parco Ticino provvederà a predisporre e a consegnare al personale del Centro Lavorazione Carni al momento del ritiro le schede relative alle condizioni di ciascuna carcassa firmate da Cacciatore Formato ai sensi della D.d.u.o. 20 luglio 2021 n. 9907 di Regione Lombardia.

Art.4 – Requisiti per la presentazione della domanda

Il soggetto deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dal Decreto Direzione Generale Sanità n. 1265 del 07/02/2006, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente disciplinare, nonché impegnarsi a rispettare la disciplina in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per le varie fasi tra cui la conservazione delle carni, lo smaltimento delle carcasse non commestibili o la cessione delle carni commestibili;

Il soggetto deve essere registrato nell'Elenco Ufficiale degli Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, in categoria 4 con sigla WU (Ungulati Selvatici).

Art. 5 – Criteri per la selezione del centro lavorazione delle carni

La selezione verrà effettuata sulla base dell'offerta economica presentata dall'interessato, calcolata sulla base del valore riconosciuto per chilogrammo di carne. In particolare **l'offerta è sottoposta al rialzo del prezzo base indicato dall'Ente Parco** e di seguito riportato:

- **Minimo 3,5 euro al kg per la carcassa eviscerata e scuoiata, sopra i 10 kg di peso utile** ritirata direttamente dal CLS affidatario;
- **Minimo 1,00 euro al Kg per la carcassa eviscerata, sotto i 10 kg di peso utile** ritirata direttamente dal CLS affidatario;

il CLS dovrà obbligatoriamente farsi carico del ritiro delle carcasse di cinghiale abbattute e conferite nel Centro di stoccaggio temporaneo di proprietà del Parco sopra descritto. L'Ente Parco si riserva di disporre eventualmente di alcuni capi a scopo scientifico.

Art.6 – Durata del Rapporto

La presente convenzione di ritiro delle carcasse di cinghiale del Parco Ticino, ha validità dalla sottoscrizione dell'accordo e fino al 31/12/2027 coincidente con la scadenza del vigente PRIU di Regione Lombardia approvato con DGR n. N° XII / 3303 del 31/10/2024, con facoltà di proroga a mezzo di specifico atto per un ulteriore periodo in caso di ulteriore vigenza del PRIU di Regione Lombardia.

Art.7 – Affidamento

Il Parco procederà ad affidare il contratto per la cessione delle carcasse al CLS che avrà presentato la migliore offerta economica formulata tramite la modulistica allegata.

Il Parco si riserva la facoltà di avvalersi del CLS secondo in graduatoria, anche per periodi limitati, nel caso in cui:

- 1) il CLS aggiudicatario dovesse cessare, anche temporaneamente, la propria attività;
- 2) nel caso in cui la quota di prelievo sia superiore a quella preventivata e/o non compatibile con la disponibilità di stoccaggio del CLS aggiudicatario.

Il CLS aggiudicatario sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto alle condizioni di cui al presente avviso.

È facoltà delle parti recedere dal contratto con un preavviso di mesi 3 tramite nota scritta.

Art. 8 – Modalità e Termini di presentazione della domanda per la selezione

1) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata dai soggetti titolari del centro lavorazione carni, o da loro delegati muniti di apposito mandato, mediante compilazione del modulo allegato e dovrà in ogni caso contenere i seguenti elementi:

- a) Dichiarazione del possesso dell'autorizzazione al trattamento delle carni selvatiche;
- b) Indirizzo dell'unità operativa presso la quale avverrà il conferimento dei capi;
- c) Copia dell'atto di mandato/procura/delega, ove esistente;
- d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- e) Copia del documento di identità del legale rappresentante del proponente o, in caso di delegato, copia del documento di identità del delegante e del delegato;
- f) Impegno della ditta a sottoscrivere tutti gli adempimenti richiesti.

2) La domanda dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata (pec), al seguente indirizzo: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno **3 LUGLIO 2026**

Art. 9 – Corrispettivo per le carcasse

Il Centro Lavorazione Carni dovrà trasmettere un rendiconto trimestrale recante l'elenco delle carcasse acquisite e il peso delle stesse prima e dopo la scuoiatura.

Il corrispettivo dell'art.5 è riconosciuto al Parco Ticino tramite bonifico bancario con **cadenza trimestrale** a seguito del quale il Parco emetterà una reverse di incasso.

I proventi incamerati verranno esclusivamente destinati all'indennizzo e alla prevenzione dei danni in ottemperanza della Delibera Regionale XI/1019 del 17 Dicembre 2018 modificata e integrata con Delibera Regionale XI/1425 del 25 marzo 2019, punto 4.5.3. lettera a.

Art. 10 – Recesso del rapporto da parte del Parco Ticino

Il Parco Ticino si riserva il diritto di recedere dalla consegna dei capi abbattuti, anche anticipatamente alla risoluzione del contratto, qualora la ditta non rispetti quanto stabilito dal presente disciplinare, ovvero per esigenze organizzative e/o di pubblico interesse.

Art. 11 – Recesso del rapporto da parte della ditta aggiudicataria

La ditta potrà recedere dal presente contratto solo dopo 90 giorni dalla protocollazione della sua comunicazione scritta al Parco Ticino.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all'Ente è unicamente finalizzato all'espletamento della presente procedura di selezione. Il richiedente, con la presentazione della domanda, consente implicitamente che il responsabile del trattamento utilizzi i propri dati personali per le finalità di cui sopra.

Art. 13 – Clausola di salvaguardia

Il presente avviso non comporta per l'amministrazione alcun impegno nei confronti dei partecipanti.

L'Amministrazione si riserva altresì, in ogni momento, di modificare o cessare definitivamente il presente avviso consentendo a richiesta dei soggetti partecipanti, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che questo possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dal partecipante o da eventuali suoi aventi causa.

Il presente Avviso è pubblicato all' Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale alla sezione Bandi.

Pontevecchio di Magenta, li 22 GIUGNO 2026

Il Direttore

Dott. Claudio De Paola